

RIDE YOUR LIFE ASD
Via dei Locatelli 6– 33013 Gemona del Friuli (UD)

Verbale della riunione di Assemblea Straordinaria del 01/12/2023

L'anno 2023 il giorno 01 del mese di Dicembre alle ore 9 e 30 ed in seconda convocazione alle ore 18, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Variazione dello statuto ai sensi della legge D.Lgs 36/2021 e D. Lgs 39/2021
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fiscalmente presenti n. 3 soci su n. 3 soci iscritti. Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig. Christian Savonitti, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig. Dessoni Sharon, che accetta l'incarico

Il presidente, come primo atto, constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie
- che l'avviso di convocazione è stato inviato tramite mail
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta
- che ai sensi del vigente statuto l'assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il n. dei soci presenti
- che sono presenti n.3 soci, come da foglio presenze, debitamente sottoscritto e tenuto agli atti del presente verbale

Dichiara, quindi, che l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.d.g. .

Con riferimento al primo punto, si adotta uno statuto aggiornato ai sensi della legge del D.Lgs. 36/2021 e D.Lgs 39/2021. E' un atto dovuto per quanto appunto precedentemente citato, ma risulta essere anche un'opportunità per aggiornare quello che è il nostro regolamento principe. Fatta questa doverosa premessa si porta a lettura, dettagliatamente lo statuto, spiegando tra diversi punti, anche i diritti e doveri dei soci e funzionamento degli organi sociali.


Al punto varie ed eventuali, non essendoci argomenti da proporre ad odg, si procede ai lavori di chiusura dell'assemblea.

Su tutti gli argomenti trattati si è svolto ampio e regolare dibattito. Al termine delle discussioni intraprese l'Assemblea unanime


delibera

di approvare tutte le altre proposte all'O.d.g. conferendo ampio mandato al Presidente eletto in ordine a tutte le operazioni che egli riterrà necessarie per l'espletamento delle stesse. Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 19 e 00.

Il segretario



Il presidente




I Soci Presenti:

Cognome e Nome

PARIDE DEL PUP

Firma



REGISTRATO a TOLMEZZO II - 4 DIC, 2023
Al N° 330 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati ESEUZE
consegnato in pari data



Il Funzionario 
Marisa Garavito

Delega del Direttore Provinciale
Giovanni De Luca

Allegato A) Esenzione bollo ai sensi del comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed esenzione imposte di registro ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis, del D.Lgs 36/2021, come modificato dall' art.1 c.6 lettera a del D.Lgs. 120/2023

Statuto dell'Associazione
"RIDE YOUR LIFE Associazione sportiva dilettantistica"

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, titolo II, capo III del cod. civ. (art. 36-42bis) e nel D.Lgs. 36/2021, una Asd denominata **RIDE YOUR LIFE Associazione Sportiva Dilettantistica**, in breve ed in sigla "**RIDE YOUR LIFE ASD**" (d'ora in poi "*Associazione*"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in **Via dei Locatelli, 6 – 33013 Gemona del Friuli (UD)**
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo ASD.
5. L'associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, quindi ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive considerati ammissibili, dal regolamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (DL 39/2021), dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, nonché di eventuali interpretazioni autentiche, delle definizioni delle stesse, da parte delle Federazioni Nazionali competenti, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, come di seguito elencate (le future integrazioni

o variazioni, saranno adottate con la semplice volontà assembleare, anche in ratifica di quanto proposto con delibera d'urgenza dal Consiglio Direttivo) :

Codice Sport	Disciplina sportiva
AH001	Rally
AH010	Karting
AH006	Abilità (velocità su terra/su ghiaccio, slalom, challenge, accelerazione, drifting)
AH007	Velocità (in salita. In circuito)
BX002	Motocross
BX009	Velocità (Road Racing)
BX008	Trial

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e tesserati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Potrà, altresì, promuovere l'organizzazione e la pratica dello sport per tutti anche attraverso discipline sportive sperimentali e paralimpiche, ivi compresa l'attività didattica, come da definito dall'art. 2 D.Lgs. 36/2021 a salvaguardia della salute e del benessere psico-fisico dei soci e praticanti.

6. Nei limiti previsti dall'art. 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale e ricevere da essa proventi, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o di autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro con somministrazione bevande ed alimenti;
- attività di sponsorizzazione, merchandising, attività promo-pubblicitaria e per la gestione di impianti e strutture sportive;
- promozione di altre attività sportive non decodificate nel RNASD, di attività culturali, di turismo sociale, di attività svolta da associati o tesserati presso le organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e motoristiche anche in qualità di spettatori;
- organizzazione di workshop per i soci, con esperti del settore per allestire e migliorare le proprie auto sia a livello motoristico che di carrozzeria;
- organizzazione di raduni;
- cessione di diritti e ricezione di indennità legate alla formazione degli atleti;
- attività editoriale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali.

Potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 bis del D.Lgs n. 36/2021 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al periodo precedente

7. L'Associazione, se affiliata a FSN, garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'associazione potrà organizzare dibattiti e conferenze in tema con l'attività istituzionale e secondaria.

L'associazione, potrà organizzare incontri ed eventi legati al mondo della disabilità, incontri di sensibilizzazione verso la disabilità nelle scuole e nell'ambiente dello sport.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del del CIO, ICP, Coni e C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli EPS e/o DSA riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, del CIP, delle Federazioni, EPS o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e a prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

11. L'associazione potrà sviluppare marchi di cui ha piena titolarità, in conformità alla normativa in vigore e per gli scopi sociali ed eventuali futuri marchi e/o brevetti utili agli stessi.

Articolo 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con le modalità previste dall'art. 27 del presente statuto.

Titolo II

Della vita associativa e sportiva

Articolo 4 - Domanda di ammissione a socio

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e che non abbiano ricevuto condanne penali per delitti dolosi.

2. Ai fini sportivi, per *"irreprensibile condotta"* deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere o ad un socio, appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione o causa morte.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo. Potranno essere riammessi, dietro nuova domanda di ammissione a socio e pagando una nuova quota associativa con le modalità di cui all'art. 4 del presente statuto.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.
7. La decadenza del socio, viene annotata nel libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 7 - Tesserati

Con l'atto di tesseramento l'atleta accede alla possibilità di svolgere le attività sportive, organizzate dalla propria associazione.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione cui è associato.

Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CIO, dal IPC, dal CONI, dal CIP, e dalla Federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Per il tesseramento degli atleti minorenni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del DL 36 del 28/02/2021 e le disposizioni dell'organismo sportivo affiliante.

Il tesserato rispetto al socio, non gode dei diritti di cui all'art. 5 del presente statuto essendo legato, esclusivamente dal tesseramento sportivo, in capo agli organismi affilianti. Il tesserato ha il dovere di seguire i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'associazione, per quanto di sua attinenza. Dovrà altresì seguire le norme di buon comportamento generale, non commettere azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento del sodalizio o che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il tesserato, ove previsto, è obbligato al pagamento di eventuali corrispettivi specifici decommercializzati, necessari per la partecipazione alle attività svolte.

Titolo III
Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
7. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante affissione, ben visibile, di avviso nei locali dell'Associazione o con pubblicazione sul sito istituzionale o su social ufficiali, di apposito "Avviso di convocazione" o consegnato con altro mezzo idoneo di comunicazione anche telematico, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti.
13. L'assemblea nomina un segretario e in caso di assemblea di elezione cariche, se necessario, uno o più scrutatori.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni, in caso di condizioni di particolare emergenza, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. In particolare, l'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio consuntivo di esercizio, le relazioni sull'attività svolta e sull'attività programmata;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) approva su proposta del consiglio direttivo, le attività diverse da quelle sportive che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ed eventuali modifiche;
 - i) delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia prevista e a essa riservata dalla legge.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulla trasformazione e fusione, ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto e ai sensi dell'art. 27, lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ., salvo il caso "ipso iure" citato nell'art. 27 del presente statuto.

Articolo 14 – Audio/video assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. Si dovrà predisporre un foglio delle presenze, che indicherà le persone collegate alla riunione.
3. È in ogni caso necessario che:
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati (link di accesso alla riunione) nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti

presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati, a questa prima riunione, sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal Coni o dal CIP.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili, nei limiti delle disposizioni di legge.
8. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 14 dello Statuto.
9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di reiterate assenze ingiustificate, del consigliere, non presente, si riterrà dimissionario.
10. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Tutte le cariche sociali non possono essere remunerate, salvo eventuali previsioni di legge e nei limiti ad esse contenuti.
12. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
13. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
14. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. A esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
 - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
 - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;

- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
- o) favorire la partecipazione dei soci alla vita associativa.

Articolo 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di adesione ed eventuale tesseramento dei soci, la regolare tenuta del libro soci, l'invio dell'elenco dei tesserati agli organismi affilianti e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Titolo IV

Patrimonio e contabilità

Articolo 22 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il rendiconto consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio rendiconto stesso.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Il patrimonio e il divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, tesserati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Titolo V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e succ. modifiche ed integrazioni, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 36/2021 e succ. modifiche ed integrazioni.
3. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo VI
Disposizioni finali

Articolo 26 – Trasformazioni o fusioni

1. L'assemblea straordinaria, con le modalità di cui all'art. 13 punto 2 e 3 del presente statuto, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva o deliberare sulla fusione con altro sodalizio o società sportiva.

Articolo 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente Statuto.

2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

3. Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso iure" per:

a) rinuncia o decadenza di tutti i soci;

b) mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea

4. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Gemona del Friuli (UD), li 01/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto:

FIRMA


Presidente ..CHRISTIAN SAVONITI



Consigliere ..SHARON DESSONI



Consigliere ..PARIDE DEL PUP



Consigliere

.....